



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGLINI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SANTANGELO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, DE PIETRO, AIROLA, LUCIDI, MARTON, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, VACCIANO, MOLINARI, SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO, GAETTI, FATTORI, DONNO, PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, CATALFO, FUCKSIA, TAVERNA, NUGNES, MORONESE e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

ONOREVOLI SENATORI. – Il 10 aprile 1991, nelle acque antistanti il porto di Livorno, si consumava una delle più dolorose tragedie della marineria italiana: ben 140 persone perdevano la vita nel rogo seguito alla collisione della nave Moby Prince con la petroliera AGIP Abruzzo. La passeggera più piccola si chiamava Ilenia Canu ed aveva solo un anno.

Già nella XIII legislatura furono presentate alcune proposte di inchiesta parlamentare sulla vicenda Moby Prince, comunicate alla Presidenza del Senato nei mesi di novembre e dicembre 1997. Tali proposte non ebbero seguito.

Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, nel 22° anniversario dell'incidente del Moby Prince nel 2013, ha affermato la necessità della «costituzione di una Commissione d'inchiesta sulle stragi irrisolte in Italia». In quell'occasione ha inviato un messaggio al sindaco di Livorno in cui ha scritto: «Sono trascorsi 22 anni dal 10 aprile del 1991 quando 140 persone persero la vita nel rogo della Moby Prince, la nave passeggeri che entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada di Livorno, e il ricordo di quella tragedia è ancora vivo e indelebile in tutti noi [...]. Come cittadino e come Presidente del Senato, rinnovo la mia vicinanza e il mio affetto alle famiglie colpite, esprimendo il mio più profondo cordoglio per quanti persero la vita in quell'incidente. Le istituzioni e la società civile hanno il dovere di rimanere al fianco di chi è stato colpito da questo tragico evento facendo chiarezza su quanto avvenuto. Il ricordo di ciascuna vittima può diventare memoria collettiva solo se la verità saprà accompagnare l'operato di chi ha il dovere di accertare i

fatti come realmente accaduti, la giustizia è l'unica forma di conforto per chi ha perso i propri cari in tragedie di così ampia portata [...]. È mio auspicio – ha concluso il presidente del Senato – che il ricordo di questa data possa continuare a parlare forte, sollecitando il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anche al fine di evitare che in futuro si ripropongano analoghi eventi, mi auguro che anche il parlamento sappia contribuire a questo obiettivo, utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione, a partire dalla costituzione di una Commissione d'inchiesta sulle stragi irrisolte del nostro paese».

«Moby Prince: 140 morti nessun colpevole!» è la denuncia recata da uno striscione dei familiari delle vittime. Accogliendo l'invito del Presidente del Senato, unitamente alle richieste di verità e giustizia che provengono dai familiari delle vittime della nave Moby Prince, nell'approssimarsi del 23° anniversario dell'incidente in cui persero la vita 140 persone, riteniamo un atto doveroso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale per far luce su quanto avvenuto nella tragica notte del 10 aprile 1991.

Il 21 dicembre 2013, il Ministro Cancellieri, in risposta all'interrogazione n. 4-00226 sulla vicenda Moby Prince, si è espressa, dichiarando che: «il procuratore della Repubblica di Livorno ha comunicato che in merito al disastro della motonave "Moby Prince" è stata disposta nel 2006 la riapertura delle indagini preliminari sulla base dell'istanza depositata dall'avvocato Carlo Palermo per conto dei figli del comandante Ugo Chessa. A seguito di tali indagini, in data 5 maggio 2010 la procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno ha

richiesto l'archiviazione del procedimento penale; detta richiesta è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 21 dicembre 2010».

A quattordici anni di distanza da quel tragico evento non è accettabile che su quanto è accaduto e sulle relative responsabilità rimangano ancora delle ombre. È pertanto indifferibile che il Parlamento, attivando i poteri ad esso riconosciuti dall'articolo 82 della Costituzione, intervenga per dare risposta a tutti gli interrogativi e sospetti che i familiari delle vittime hanno evidenziato durante questi anni.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, fissandone durata e competenze. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione mentre gli articoli 3 e 4 regolano, rispettivamente, le audizioni a testimonianza e le procedure da seguire in caso di richiesta di atti e documenti. Gli articoli successivi dispongono in materia di procedure ed organizzazione interna.

Poichè le esigenze di verità sottese al presente disegno di legge sono proprie non solo dei familiari delle vittime, né della sola città di Livorno, ma di tutta la collettività, se ne auspica un celere e favorevole esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione, durata e competenze della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della nave Moby Prince con il compito di:

a) accertare le cause della collisione del traghetto Moby Prince con la petroliera AGIP Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, chiarendo in particolare:

1) quali siano gli eventi che si verificarono a bordo della petroliera Agip Abruzzo antecedentemente alla collisione, nonché quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa;

2) l'esatta posizione in cui la petroliera Agip Abruzzo aveva dato ancoraggio e l'esatto orientamento della prua;

3) il comportamento tenuto dal personale Agip Abruzzo nell'immediatezza della collisione e successivamente ad essa;

4) gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi;

b) accertare altresì le condizioni di armamento delle navi Moby Prince e Agip Abruzzo, sia sotto il profilo della corrispondenza dell'organizzazione di bordo sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite;

c) accertare lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché le cause e le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi;

d) accertare le cause della morte dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio della nave e le relative responsabilità, operando, tra l'altro, un riesame dei tempi di sopravvivenza a bordo della nave alla luce dei dati tossicologici campionati, acquisendo la documentazione video-fotografica relativa alle aree interne del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi, oltre che tutta la documentazione disponibile, compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso sia di autorità civili che militari, in Italia e all'estero, anche riferita alla situazione della rada di Livorno nella notte della collisione;

e) accertare le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti.

2. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito agli interventi di carattere legislativo ed amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato per scongiurare il riproporsi di vicende di questo genere.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un

ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il se-

greto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto fun-

zionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare all'unanimità di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

